

1. Dall'Agenzia delle Entrate nuove indicazioni sull'obbligo di utilizzo dei servizi telematici per presentare i Mod. F24 recanti importi a credito

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Ris. n. 68/E del 9.06.17

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di utilizzo dei servizi telematici per l'invio dei Mod. F24 con importi di crediti tributari in compensazione.

In particolare l'Agenzia ha ricordato che il nuovo obbligo di presentazione del Mod. F24 con modalità telematiche introdotto dal D.L. n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva) riguarda i titolari di partita IVA qualora intendano utilizzare in compensazione crediti di qualsiasi importo relativi ad IVA, imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'Irap e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e per queste compensazioni sono stati individuati gli specifici codici riportati nell'allegato 2 alla risoluzione stessa.

Pertanto, ad es. se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna «importi a debito versati» è indicato il codice 2002 (corrispondente a Ires, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione), per 10.000 euro, e in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati» sono riportati, ciascuno per 5.000 euro, i codici 2003 (Ires saldo) e 6099 (credito Iva, dichiarazione annuale), il contribuente deve usare i servizi telematici perché il pagamento dell'acconto Ires di 10.000

euro (codice 2002) avviene, anche se in parte, mediante compensazione orizzontale o esterna.

L'utilizzo dei servizi telematici non è invece obbligatorio (e quindi possono utilizzarsi altri canali come ad es. l'home banking) qualora nella delega di pagamento si proceda con la compensazione di tipo "verticale" o interna e a tal proposito la risoluzione all'allegato n. 3 individua specifici codici per l'utilizzo del credito in compensazione, nonché specifici codici di pagamento per la compensazione interna.

Quindi, si possono anche usare i servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dalle Entrate, ad esempio, l'homebanking, se lo stesso modello F24 espone, in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati", il solo codice tributo 2003, con un saldo positivo di 5.000 euro, se lo stesso viene versato con mezzi diversi dalla compensazione.

Per l'agenzia delle Entrate, è da considerare poi compensazione orizzontale o esterna, con il conseguente obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici delle Entrate, lo scambio tra un credito Ires di 10.000 euro (codice 2003) e un debito Ires di 5.000 euro (codice 2002), e un debito di altri 5.000 euro riferito a un tributo diverso dall'Ires, quale, ad esempio, l'Iva o i contributi Inps.

L'Agenzia precisa, inoltre, che sono comunque esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti d'imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate a titolo di cosiddetto "bonus Renzi".

2. Definite le modalità operative per l'emissione da parte dell'Agenzia delle Entrate di provvedimenti di cessazione delle partite IVA ed eliminazione dal VIES

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Prov. n. 110418 del 12.06.2017

Per contrastare fenomeni di evasione e di frode in campo Iva, la normativa europea (Reg. Ue n. 904/2010) prevede che ogni Stato membro debba archiviare in un sistema elettronico i dati relativi ai contribuenti cui è stato assegnato un numero di partita Iva e a garantire che le informazioni disponibili siano *“aggiornate, complete ed esatte”*. A tal fine, gli Stati sono tenuti ad attuare procedure di verifica dei dati in base ai risultati di una valutazione del rischio.

Inoltre, proprio per assicurare la completezza e l'esattezza delle informazioni presenti nella banca dati, è necessario approntare sistemi in grado di far risultare *“non valido”* un numero di partita Iva quando il relativo titolare abbia cessato l'attività economica (ovvero quando l'amministrazione finanziaria competente abbia ritenuto che lo stesso non la eserciti più).

Per dare attuazione a dette disposizioni europee, il legislatore nazionale ha apportato, nel corso degli ultimi anni, una serie di modifiche all'articolo 35 del PR n. 633/1972, che detta, appunto, le disposizioni relative alle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.

In particolare, il comma 15-bis, prevede che *“con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti le modalità operative per l'inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima”* (c.d VIES - Vat information exchange system).

Con provvedimento n. 110418/2017 del 12 giugno 2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri di valutazione del rischio e le modalità di analisi del rischio da cui possono conseguire la

cessazione della partita IVA e l'esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie in frode all'IVA (cd. archivio VIES),

In particolare nel provvedimento si prevede che si disponga la cessazione della partita IVA se, a seguito di specifici riscontri e controlli, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di cui agli articoli 1-5 del D.P.R. n. 633/1972, nel qual caso la cessazione della partita IVA comporta anche l'esclusione della stessa dall'archivio VIES.

Qualora, invece, dai riscontri e controlli in esame venga constatato che il soggetto, pur possedendo i requisiti soggettivi e/o oggettivi dell'IVA, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode IVA, l'Ufficio può emettere provvedimento di esclusione dall'archivio VIES.

Il contribuente escluso può, tuttavia, presentare un'istanza motivata di nuova inclusione. L'ufficio, dopo aver verificato il venir meno delle irregolarità che avevano giustificato l'esclusione, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati.

In ogni caso, il contribuente deve essere nuovamente inserito a seguito di specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria o di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione.

Competente ad adottare i provvedimenti di cessazione della partita Iva e di esclusione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie è l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva.

I riscontri e controlli di cui innanzi sono eseguiti sulla base di criteri di valutazione del rischio

Normativa fiscale

finalizzati, prevalentemente, a individuare i contribuenti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi di carattere generale previsti dalla disciplina Iva ovvero l'eventuale presenza di elementi di rischio di frodi.

L'analisi del rischio è attuata attraverso procedure automatizzate, in grado di consentire l'emersione delle situazioni a maggior rischio con riferimento ai seguenti elementi:

- titolare della ditta individuale o al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci della persona giuridica titolare della partita Iva;
- tipologia e modalità di svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché

ausiliaria da parte del soggetto titolare della partita Iva;

- posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Nei confronti dei soggetti ritenuti a rischio, sono effettuati, controlli periodici, sia formali sia sostanziali.

Riscontri e controlli devono essere eseguiti entro sei mesi dalla data di attribuzione della partita Iva o dalla comunicazione dell'opzione di inclusione nella banca dati Vies.

3. Rottamazione cartelle: entro il 15 giugno 2017 comunicazioni Equitalia di accoglimento o rigetto dell'adesione

FONTE	EQUITALIA
RIFERIMENTO	www.gruppoequitalia.it

Entro il 15 giugno 2017 Equitalia deve comunicare ai contribuenti che, entro lo scorso 21 aprile, hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione delle cartelle introdotta dal D.L. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016):

- l'accoglimento o eventuale rigetto dell'adesione;
- eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
- importo/i da pagare;
- data/e entro cui effettuare il pagamento.

A partire dal 16 giugno copia di dette comunicazioni sarà disponibile anche nell'area riservata del portale di Equitalia.

In base alla scelta effettuata dai contribuenti al momento della presentazione della domanda di adesione, alle comunicazioni saranno allegati anche i bollettini di pagamento o il modulo per l'eventuale addebito sul conto corrente.

Nello specifico, Equitalia ha predisposto **5 tipologie di comunicazioni** a seconda degli specifici casi e cioè:

- **AT (Accoglimento totale)**: riguarda coloro che hanno un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e non hanno invece nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili";
- **AP (Accoglimento parziale)**: riguarda quei contribuenti che hanno importi da pagare per debiti "rottamabili", ma hanno anche debiti non "rottamabili";
- **AD**: riguarda quanti non devono pagare nulla né per i debiti "rottamabili", né per eventuali debiti non "rottamabili";
- **AX**: per quei contribuenti che hanno debiti "rottamabili" e non devono pagare nulla, mentre hanno un debito residuo da pagare per debiti non "rottamabili";

- **RI**: riguarda le adesioni alla definizione agevolata che vengono rigettate in quanto i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e quindi l'importo deve essere pagato senza agevolazioni.

Ogni comunicazione contiene inoltre un **prospetto di sintesi** con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata in merito a:

- totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- debito residuo oggetto di definizione;
- importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
- debito residuo escluso dalla definizione (un ulteriore prospetto conterrà l'elenco dei "carichi non definibili" con evidenza delle motivazioni di esclusione).

Se i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione di Equitalia non corrispondono a quelli indicati nella dichiarazione di adesione, da inizio luglio sarà possibile inviare una segnalazione all'agente della riscossione.

Qualora invece nella comunicazione ricevuta:

- a) non siano presenti tutte le cartelle o tutti gli avvisi indicati nella dichiarazione di adesione, ovvero
 - b) siano presenti cartelle o avvisi non indicati nella dichiarazione di adesione,
- Equitalia consiglia di pagare comunque - entro il termine di scadenza del 31 luglio - gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione ovvero indicati nella dichiarazione di adesione e di segnalare le sole cartelle/avvisi riscontrate come mancanti ovvero non indicate in dichiarazione

Le somme dovute possono essere versate con le seguenti modalità: presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL,

Normativa fiscale

con il proprio internet banking, agli uffici postali, dai tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale Equitalia e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli.

Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente la richiesta di attivazione del mandato deve essere presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

Con il pagamento della prima rata della definizione agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti.

In caso di **mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata** della

definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione.

Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti;

Nel caso invece di **mancato o insufficiente o tardivo versamento delle rate successive** alla prima non sarà più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocate al pagamento della prima rata.

4. Per l'Avvocato generale UE è contraria alla normativa comunitaria la norma italiana che consente la emissione di note di variazione per il recupero dell'IVA solo a conclusione delle procedure concorsuali

FONTE	Avvocato generale UE
RIFERIMENTO	Conclusioni Causa C-246/16 del 8.06.2017

L'Avvocato Generale UE, con riferimento alla causa C-246/16, ha depositato l'8 giugno 2017 le proprie conclusioni che se confermate potrebbero essere dirompenti per la normativa IVA applicata in Italia. Nello specifico infatti secondo l'Avvocato UE, la normativa italiana che subordina il recupero dell'IVA, in caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, alla conclusione della procedura concorsuale, risulta contraria alle previsioni comunitarie.

Il caso sottoposto al giudizio dei giudici europei è stato sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, alla quale si era rivolto un contribuente che, dopo aver effettuato nel 2004 una prestazione di servizi, non aveva incassato il relativo corrispettivo in quanto la società committente era stata nel frattempo dichiarata fallita e il contribuente aveva di conseguenza provveduto a rettificare la base imponibile sia ai fini delle imposte dirette ed IRAP sia ai fini IVA.

Questo comportamento era stato però contestato dall'Agenzia delle Entrate secondo cui non risultava certa l'insussistenza delle somme disponibili e quindi l'irrecuperabilità del credito.

Nel procedimento di primo grado l'Agenzia delle Entrate accoglieva le contestazioni del contribuente in relazione alle imposte dirette e all'IRAP, ma non relativamente all'IVA in quanto a suo parere in base all'art. 26 del D.P.R. n.

633/1972, deve sussistere il requisito dell'infruttuosità con riferimento alla procedura concorsuale. In altre parole la prova dell'infruttuosità delle procedure concorsuali sussisterebbe solo quando sia stata conclusa la ripartizione dell'attivo e sia scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, in mancanza di piano di riparto, quando sia scaduto il termine per impugnare il provvedimento di chiusura del fallimento. Quindi, solo alla data della conclusione delle procedure stese.

Il giudice di merito sospendeva quindi il procedimento e sollevava domanda pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia UE.

L'Avvocato Generale, investito della questione, nelle proprie conclusioni ha nello specifico rilevato che se da un lato è vero che, ai sensi dell'art. 90 della direttiva n. 2006/112/UE, gli Stati membri possono derogare al principio della rettifica della base imponibile in casi in cui vi siano margini di incertezza sul futuro ed effettivo pagamento è altrettanto vero che non è possibile escludere la rettifica quando il pagamento viene a mancare.

Risulta pertanto contraria, ai diritti fondamentali del soggetto passivo, al principio di proporzionalità e a quello della neutralità che regolano l'IVA, una limitazione alla rettifica della base imponibile in riferimento ad eventi, come la conclusione o l'apertura di una procedura concorsuale, sui quali il soggetto passivo non possa influire.

5. Ai fini della sussistenza del reato di omesso versamento dell'IVA per la Cassazione è irrilevante lo stato di crisi finanziaria dell'impresa

FONTE	Corte di Cassazione – III Sez. Penale
RIFERIMENTO	Sentenza n. 29544 del 14.06.17

Il reato di omesso versamento IVA sussiste anche nell'ipotesi di una crisi economica che colpisce l'impresa, purché prevedibile.

Conseguentemente la scelta operata dall'imprenditore di salvaguardare il livello di occupazione e retribuzione a scapito del versamento dei tributi, si configura come una scelta consapevole dell'imprenditore che non fa venire meno il reato. Questo in sintesi il principio affermato dalla Terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 29544, del 14 giugno 2017.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'amministratore di una società era stato condannato in primo grado alla pena di 12 mesi di reclusione per aver omesso di versare l'iva e le ritenute risultanti dalle certificazioni e la decisione veniva confermata anche in appello.

Nello specifico non erano stati accolti i rilievi presentati dalla difesa dell'imputato secondo cui gli omessi versamenti erano stati determinati dallo stato di crisi della società.

L'Amministratore proponeva allora ricorso in Cassazione per vizio di motivazione della sentenza d'appello basata su un'errata valutazione delle difficoltà finanziarie della società, che risultavano provate in atti.

I giudici di legittimità con la sentenza in esame hanno però rigettato il ricorso e confermato la decisione di secondo grado, ricordando che

anche secondo il consolidato orientamento della stessa Cassazione, per dimostrare l'assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, occorre la prova della "non addebitabilità" all'imputato della crisi economica dell'impresa. Deve cioè emergere l'impossibilità di fronteggiare l'assenza di liquidità con altri metodi.

In pratica deve essere dimostrato che l'imprenditore non potesse operare diversamente e non potesse porre alcun rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà, per evitare l'omesso pagamento dei tributi.

Nel caso in esame, invece, la crisi economico-finanziaria che aveva colpito la società non era improvvisa né imprevedibile, poiché sin dai periodi di imposta precedenti, l'attività era stata caratterizzata da un andamento negativo costante. Il fatturato si era progressivamente ridotto e l'amministratore non aveva adottato alcun comportamento per migliorare tali condizioni.

La Suprema Corte ha poi rilevato che la colpevolezza dell'Amministratore era dimostrata dalla tesi difensiva stessa secondo cui durante il periodo di crisi, l'imprenditore aveva comunque provveduto al pagamento dei dipendenti, giustificando tale decisione, con la necessità di mantenere in vita l'attività di impresa.

Per i Supremi giudici quindi l'amministratore ha scelto consapevolmente come destinare le risorse finanziarie comunque esistenti, privilegiando i terzi all'erario e senza perseguire alcuna altra via per ripartire in modo omogeneo ed equilibrato le somme disponibili.

6. Per lo sgravio dalle sanzioni applicabili nel caso di omesso versamento di tributi a causa del consulente infedele basta la denuncia all'autorità giudiziaria

FONTE	Comm. Tri. Reg. della Sicilia
RIFERIMENTO	Sentenza n. 1288 del 5.04.2017

L'articolo 6, comma 3, D.Lgs n. 472/1997, consente la disapplicazione delle sanzioni irrogabili per mancato pagamento dei tributi se si dimostra che l'omissione è stata causata da un fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

A questo proposito la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 1288/13/2017 del 5 aprile 2017, ha stabilito che ai fini della non punibilità non è anche necessario che la denuncia abbia portato alla condanna del terzo con sentenza passata in giudicato.

Nel caso esaminato dalla commissione siciliana una società aveva ricevuto una cartella di pagamento con un'iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate di Catania derivante da un controllo automatizzato (articolo 36-bis, Dpr 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr 633/1972), con il quale veniva contestato l'omesso versamento di imposte per l'anno 2006.

La società presentava allora ricorso al giudice tributario, chiedendo, tra l'altro, l'annullamento delle sanzioni in applicazione dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 472/1997, in quanto nell'anno in questione aveva affidato la propria contabilità e i propri adempimenti fiscali a un consulente poi dimostratosi infedele, il quale aveva ritenuto non sussistere alcun debito di imposta in capo alla società contribuente, dal momento che il tributo risultava compensato da crediti fiscali di pari importo.

Poiché detti fatti erano stati oggetto di denuncia presso la competente Procura della Repubblica, secondo la società risultavano sussistenti tutti i presupposti per la non applicazione delle sanzioni

mentre secondo l'Agenzia delle Entrate l'iscrizione a ruolo doveva considerarsi corretta, anche per quanto riguarda le somme richieste a titolo di sanzioni, in quanto l'esimente prevista dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 472/1997 risulta applicabile solo nell'ipotesi in cui la colpevolezza del consulente fiscale risulti acclarata con sentenza di condanna passata in giudicato.

La tesi portata avanti dall'ufficio che, peraltro, ripropone la posizione tuttora sostenuta dall'Agenzia delle Entrate in molteplici altri contenziosi pendenti sul tema, non è stata ritenuta fondata dai giudici tributari sia in primo che in secondo grado di appello.

Nello specifico secondo la Commissione tributaria regionale i due requisiti previsti dalla norma affinché il giudice, su richiesta di parte, possa dichiarare operante l'esimente in questione sono rispettivamente:

- la convincente dimostrazione della circostanza che il mancato pagamento del tributo sia dipeso da un fatto addebitabile esclusivamente a terzi (requisito secondo cui il contribuente diventa immune da censure per culpa in vigilando in ordine all'operato dell'intermediario fiscale);
- che sia stata effettuata la denuncia del fatto alla magistratura.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'agenzia delle Entrate, la condanna definitiva del consulente infedele non è invece un requisito previsto dalla legge ai fini della operatività della causa di non punibilità in esame.

In detto senso si era anche già espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 23601/2012.

1. I recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di legittimità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle sue mansioni

FONTE	Corte d'Appello di Bologna
RIFERIMENTO	Sentenza n. 576 del 4.05.2017

Una recente sentenza della Corte d'appello di Bologna (la n. 576 del 4 maggio 2017) offre lo spunto per ripercorrere le precauzioni che, sulla base dei recenti orientamenti giurisprudenziali, il datore di lavoro deve seguire per non rischiare di incorrere nella illegittimità del recesso intimato per la sopraggiunta inidoneità del lavoratore alla sua mansione

Detta pronuncia è stata emessa in seguito al reclamo promosso da una società, contro una sentenza del Tribunale di Parma, in sede di opposizione, nel rito "Fornero" con cui era stato dichiarato illegittimo un licenziamento, (per violazione dell'obbligo di *repêchage*) intimato ad un lavoratrice per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Dalla perizia medico-legale disposta dal giudice di primo grado erano state individuate, in azienda, almeno altre due posizioni compatibili con lo stato di salute della lavoratrice licenziata.

La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in esame, modificando la sentenza del Tribunale, ha invece dichiarato il licenziamento legittimo, rilevando che, se le posizioni potenzialmente compatibili citate non sono effettivamente vacanti, il *repêchage* non può ritenersi violato: non si può infatti chiedere all'imprenditore di modificare l'organizzazione aziendale pur di ricollocare il lavoratore divenuto inidoneo.

La sentenza segue di fatto l'orientamento giurisprudenziale che in materia si è andato consolidando negli ultimi anni e secondo cui i requisiti di validità del licenziamento per sopravvenuta inidoneità sono i seguenti:

- il carattere permanente dell'inidoneità totale/parziale (Corte d'appello di Potenza,

sentenza 215 del 19 maggio 2016 della sezione lavoro). Sul punto la sentenza della Cassazione n. 6501 del 26 aprile 2012 ha altresì precisato che l'inidoneità permanente rileva quale impossibilità della prestazione lavorativa anche se accertata senza ricorso alla consulenza tecnica d'ufficio (Cassazione, sentenza);

- la mancanza d'interesse all'uso parziale della prestazione, qualora il licenziamento sia conseguito a un'inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle sue mansioni soltanto parziale (Cassazione, sentenza 10626 del 22 maggio 2015);

- l'esclusione della possibilità di adibire il lavoratore a una diversa attività riconducibile a mansioni equivalenti e, subordinatamente, a mansioni inferiori (il cosiddetto obbligo di *repêchage*).

Per quanto concerne l'obbligo di *repêchage* va altresì segnalato che, mentre in passato l'orientamento della giurisprudenza riteneva che la sopravvenuta inidoneità del lavoratore potesse giustificare il suo licenziamento, senza l'onere per il datore di lavoro di provare l'assenza di possibili ricollocazioni alternative (Cassazione, sentenze 3174 del 18 marzo 1995 e 9684 del 6 novembre 1996), in seguito l'orientamento successivamente divenuto maggioritario, e ancora oggi seguito, anche alla luce del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008), stabilisce espressamente, quale condizione di legittimità del licenziamento, la dimostrazione da parte del datore di lavoro dell'impossibilità di ricollocare il lavoratore in posizioni equivalenti o inferiori (Cassazione, sentenza 3224 del 12 febbraio 2014).

Detto orientamento prevede però che il suddetto onere probatorio debba considerarsi esistente soltanto nella misura in cui il lavoratore abbia quantomeno dedotto la sussistenza di posizioni

Lavoro e previdenza

lavorative libere che l'azienda avrebbe potuto assegnargli (Cassazione, sentenza 10018 del 16 maggio 2016 e Tribunale di Taranto, sezione lavoro, sentenza del 16 gennaio 2013).

Per completezza d'argomento va anche evidenziato che con riferimento alla diversa fattispecie dei licenziamenti per soppressione della posizione lavorativa, si sta registrando un'inversione di tendenza, nel senso che recenti sentenze pongono l'onere della prova in materia di *repêchage* integralmente in capo al datore di lavoro (Cassazione, sentenza 16022 del 5 gennaio 2017).

Il consiglio è quello di valutare sempre con attenzione

L'intimazione di questi tipi di licenziamento deve essere pertanto valutata con particolare attenzione sia per il rigoroso onere probatorio posto a carico del datore di lavoro, sia perché non si può escludere il rischio che il giudizio del medico competente (eventualmente confermato dalla commissione medica della Asl) sia modificato a seguito di un nuovo accertamento sanitario disposto dal giudice adito dal lavoratore che abbia impugnato il licenziamento.

1. La multa per passaggio con semaforo rosso rilevato col “Vista Red” valida fino a prova contraria

FONTE	Corte d’Appello di Bologna
RIFERIMENTO	Sentenza n. 576 del 4.05.2017

La Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11574 depositata l’11 maggio 2017 ha stabilito che i controlli automatici delle infrazioni ai semafori non necessitano di particolari cautele nell’installazione degli apparecchi né revisioni o verifiche non prescritte dal decreto di approvazione ministeriale del rilevatore. Spetta invece al trasgressore dimostrare che ci sono stati eventuali errori o malfunzionamenti e smentire così il materiale fotografico che prova l’infrazione e il verbale di collaudo stilato quando l’apparecchio è stato montato.

La pronuncia riguarda in Comune di Salussola in provincia di Biella duramente contestato per presunte irregolarità sul funzionamento dei semafori e dei rilevatori automatici delle relative infrazioni.

In particolare si contestavano manomissioni del semaforo che accorciavano i tempi del giallo e installazioni di semafori e relativi rilevatori in posizioni tali da trarre in inganno i guidatori e da far risultare trasgressore anche chi era passato regolarmente.

Ma con la pronuncia in esame la Suprema corte ha affermato che nel corso del giudizio dette circostanze non esano state in alcun modo provate.

Adempimenti aziendali

1. Come rimediare agli errori nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	art. 21- <i>bis</i> , D.L. n. 78/2010

Come noto il 12 giugno 2017 è scaduto il termine per la prima comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva originariamente fissato per il 31 maggio 2017.

Dalla comunicazione del secondo trimestre le scadenze tornano “a regime” e pertanto i prossimi appuntamenti saranno:

- 18 settembre (il 16 è sabato) per il secondo trimestre;
- 30 novembre per il terzo trimestre;
- 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.

In caso di violazione dell’obbligo, perché l’adempimento è stato omesso oppure la comunicazione è incompleta o infedele, scattano le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997, da 500 euro a 2.000, ridotte alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la comunicazione, omessa alla scadenza, è inviata entro i 15 giorni successivi al termine (cioè il 27 giugno, per il primo trimestre), oppure se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati già indicati in una precedente comunicazione tempestiva.

In caso di comunicazione incompleta/infedele, la sanzione è comunque unica, a prescindere dal numero delle irregolarità commesse, a differenza di quanto avviene per la comunicazione dei dati delle fatture, in cui la sanzione si applica per singola fattura.

In pratica:

- se il rinvio avviene dopo la scadenza ordinaria (nel nostro caso, dopo il 12 giugno) ma entro i 15 giorni successivi (entro il 27 giugno), la violazione

dovrebbe essere punita con la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro;

- se, invece, il rinvio avviene successivamente (dopo il 27 giugno), la violazione dovrebbe essere punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro;

Il ravvedimento

Essendo un istituto di valenza generale anche le violazioni concernenti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA dovrebbero essere sanabili ricorrendo al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1 del D.Lgs n. 472/97) anche se va segnalato che nella norma istitutiva dell’adempimento (art. 21-*bis*, D.L. n. 78/2010) né le istruzioni di compilazione del modello fanno alcun cenno alla possibilità di applicarlo.

Trattandosi infatti di un adempimento tributario, assimilabile al vecchio spesometro, anche in mancanza di istruzioni ufficiali in caso di errori risulteranno applicabili le seguenti riduzioni graduate a seconda del ritardo con cui ci si ravvede rispetto alla data dell’omissione o dell’errore e cioè:

- entro 15 giorni: **27,78 euro** (1/9 di 250 euro);
- entro 90 giorni: **55,56 euro** (1/9 di 500 euro);
- entro un anno: **62,50 euro** (1/8 di 500 euro);
- entro 2 anni: **71,43 euro** (1/7 di 500 euro);
- oltre due anni: **83,33 euro** (1/6 di 500 euro);
- dopo la constatazione della violazione: **100 euro** (1/5 di 500 euro).

Si riportano di seguito, tratti dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, alcuni esempi concreti di ravvedimento per specifiche irregolarità che potrebbero configurarsi in riferimento allo specifico obbligo comunicativo.

Adempimenti aziendali

OMESSA COMUNICAZIONE

La società Alfa Sas non invia la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva in quanto ritiene di essere esonerata data l'assenza di operazioni registrate nel primo trimestre e di un credito da riportare. A ottobre però si accorge di aver registrato una fattura di acquisto in data 31 marzo.

Alfa potrà ravvedere l'omissione inviando la comunicazione e versando la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del Dlgs 471/1997.

Dovrebbe essere possibile fruire del ravvedimento operoso con conseguente riduzione a un ottavo del minimo. Il versamento ammonta in questo caso a 62,50 euro.

INVIO E PAGAMENTO ENTRO 15 GIORNI

Beta Snc non invia la comunicazione in quanto ritiene di essere esonerata perché ha effettuato solo operazioni esenti da Iva e non ha credito da riportare. Si accorge però di avere registrato una fattura in *reverse charge*. Entro quando è possibile rimediare usufruendo della riduzione delle sanzioni?

Beta può usufruire della riduzione alla metà della sanzione "base" inviando la comunicazione e provvedendo al versamento entro il 27 giugno (15° giorno successivo alla scadenza). Anche in questo caso dovrebbe essere possibile usufruire del ravvedimento operoso, con riduzione a 1/9 del minimo (27,78 euro).

COMUNICAZIONE INCOMPLETA

Gamma Srl ha effettuato nei termini l'invio della comunicazione. In fase di redazione della dichiarazione annuale sul 2017 si accorge però di non aver indicato alcuni documenti registrati nel mese di marzo. È possibile sanare l'errore e quale sanzione si applica? È possibile usufruire del ravvedimento operoso?

Gamma può presentare la comunicazione corretta, che sostituirà la precedente. La sanzione applicabile è sempre quella prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997. Dovrebbe essere possibile fruire del ravvedimento operoso con riduzione a 1/8 del minimo. Il versamento ammonta in questo caso a 62,50 euro.

ERRORE SANATO ENTRO 15 GIORNI

Delta Spa ha effettuato nei termini l'invio della comunicazione. Si accorge però di aver indicato erroneamente alcuni documenti registrati nel mese di febbraio. Come si deve procedere per rimuovere l'errore? Entro quando è possibile rimediare usufruendo della riduzione delle sanzioni?

Adempimenti aziendali

Beta può presentare la comunicazione corretta, che sostituirà la precedente. Può usufruire della riduzione alla metà della sanzione "base" inviando la comunicazione e versando l'importo entro il 27 giugno. Dovrebbe essere possibile usufruire del ravvedimento operoso, con riduzione a 1/9 del minimo (27,78 euro).

NUOVA COMUNICAZIONE ENTRO OGGI

Omega Srl ha inviato il modello di comunicazione il 31 maggio 2017. Oggi, 12 giugno, si accorge di aver indicato in modo errato alcuni dati. È possibile procedere alla correzione degli errori senza che siano applicate sanzioni? In che modo?

Omega può effettuare entro oggi (termine prorogato per l'invio della comunicazione) la trasmissione della comunicazione corretta, la quale sostituirà la precedente. Trattandosi di correzione avvenuta nei termini non è dovuta alcuna sanzione.

Adempimenti aziendali

2. Dall'8 giugno 2017 disponibili i software aggiornati di compilazione e controllo per l'invio dei Mod. 770/2017

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale ha reso noto che dall'8 giugno 2017 sono disponibili le versioni aggiornate dei software di controllo e di compilazione del modello 770/2017.

Si tratta dei software che consentono sia la compilazione della dichiarazione dei redditi del sostituto d'imposta (con creazione del file da inviare in modalità telematica), sia di evidenziare eventuali anomalie riscontrate tra i dati contenuti nel modello dichiarativo e nei relativi allegati, e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

Adempimenti aziendali

3. Autorizzato dal MISE l'incremento fino al 20% del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per il triennio 2017-2019

FONTE	Ministero dello Sviluppo Economico
RIFERIMENTO	D.M. 22 maggio 2017

Con decreto 22 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo economico (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio fino ad un massimo del 20%, per gli anni 2017, 2018 e 2019,

per il finanziamento di programmi e progetti condivisi con le Regioni.

In attesa della registrazione del provvedimento da parte della Corte dei conti le imprese saranno tenute a versare le misure del diritto annuale senza considerare l'incremento e provvederanno al versamento del conguaglio.

Organizzazione aziendale

1. Da ottobre 2017 visure al Registro delle Imprese con l'indicazione del "rating di legalità" rilasciato dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

FONTE

Pubblicistica

Con l'obiettivo di fornire maggiori informazioni sul profilo di affidabilità delle aziende, grazie all'intesa raggiunta tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a partire da ottobre 2017, le visure estratte dal Registro delle Imprese delle Camere di Commercio conterranno anche l'indicazione del rating di legalità rilasciato dalla stessa AGCM alle aziende che ne hanno fatto richiesta e che hanno superato il vaglio.

Con questo strumento premiale, introdotto nel 2012, si mira a promuovere l'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale e a valorizzare le imprese sane e virtuose, mediante l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese.

Nello specifico, alle imprese virtuose con un fatturato di oltre due milioni di euro annui, l'Antitrust ha il compito di attribuire un punteggio, da una a tre stellette, che corrispondono a una serie di requisiti giuridici.

Per ottenere una stellina, ad esempio, il titolare dell'azienda e gli altri dirigenti non devono avere precedenti penali o tributari. Inoltre, l'impresa è tenuta ad effettuare pagamenti e transazioni

finanziarie oltre i mille euro esclusivamente con strumenti tracciabili.

Il rating di legalità ha una durata di due anni, dal rilascio, è rinnovabile su richiesta e può essere revocato in caso di perdita di uno dei requisiti base dall'AGCM.

Il valore del rating può essere ridotto se vengono meno i requisiti grazie ai quali l'azienda ha ottenuto un punteggio più alto.

Del rating assegnato dall'AGCM si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

Il rating di legalità permette quindi alle aziende di ottenere anche un vantaggio competitivo in termini di maggior opportunità di business, trasparenza e visibilità sul mercato, rispetto alle aziende prive di tale valutazione dell'Autorità.

A titolo informativo si segnala che alla fine di aprile 2017, le imprese in possesso delle stellette della legalità sono 3460. Per la maggioranza si tratta di aziende situate al Nord (55,6%), rispetto al Centro (22%) e al Mezzogiorno (31,7%).

Circa il 90% delle imprese che hanno il Rating di legalità sono piccole e medie imprese che occupano meno di 50 addetti e un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro.

Aspetti fiscali della vendita

1. Nelle cessioni di autoveicoli intraUE non imponibili sono irrilevanti il luogo di domicilio dell'acquirente e la immatricolazione provvisoria nello Stato di destinazione

FONTE	Corte di Giustizia UE, sez. IX
RIFERIMENTO	Sentenza causa C-26/16 del 14.06.2017

La Corte di Giustizia UE con l'interessante sentenza relativa alla causa C-26/16, depositata il 14 giugno 2017 ha stabilito che l'esenzione IVA prevista per la cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo non è subordinata al fatto che l'acquirente sia domiciliato nello Stato UE di consegna dello stesso ne è condizionata dall'immatricolazione provvisoria del mezzo nello stato di destinazione.

Nel caso esaminato dai giudici europei una concessionaria automobilistica portoghese aveva venduto un'autovettura ad un cliente angolano, che ne aveva chiesto la consegna in Spagna, ove avrebbe destinato il veicolo ad uso personale.

Il veicolo, dopo essere stato assoggettarlo al controllo tecnico, è stato immatricolato in Spagna con attribuzione di una targa provvisoria con termine di validità semestrale di cui soltanto i non residenti abituali in Spagna possono beneficiarne.

Il regime di non imponibilità IVA applicato dal venditore è stato però rettificato dall'Amministrazione fiscale e doganale portoghese, che considerava invece la transazione da assoggettare ad IVA.

Con la pronuncia in esame i giudici della Corte di Giustizia UE hanno concluso invece che l'articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE osta a disposizioni nazionali che subordinano il beneficio dell'esenzione di una cessione intracomunitaria di un mezzo di trasporto nuovo alla condizione che l'acquirente di tale mezzo sia stabilito o domiciliato nello Stato membro di destinazione. In secondo luogo, a che l'esenzione della cessione sia negata a fronte della immatricolazione provvisoria con la conseguenza che il venditore sia tenuto a versare l'Iva qualora non abbia verificato che il regime provvisorio sia cessato.

In pratica, quindi, nell'ipotesi in cui il venditore abbia prodotto gli elementi idonei a provare il trasporto o la spedizione, da parte dell'acquirente, del mezzo di trasporto nuovo in un altro Stato membro, non deve essere anche tenuto a fornire la prova conclusiva del carattere finale definitivo dell'uso del mezzo stesso nello Stato membro di destinazione e tantomeno della cessazione del regime di immatricolazione turistica.

Infine, nella sentenza i giudici hanno anche stabilito che non si può richiedere al venditore il pagamento dell'IVA non assolta dall'acquirente che ha realizzato una frode fiscale, se si riesce a dimostrare che questi era estraneo alla stessa, avendo agito in buona fede.